

					
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1° grado "E. DE CILLIS" ROSOLINI					
Via Rapisardi, 25 (96019) ROSOLINI (SR) Tel. 0931-855460 \ 855510 Codice Fiscale: 83001290895 - Codice Meccanografico: SRIC85000E E-mail: src85000e@istruzione.it E-mail certificata: src85000e@pec.istruzione.it Sito web: www.decillisrosolini.edu.it					

ALLEGATO

REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Premessa normativa

Il presente Allegato disciplina il funzionamento degli Organi collegiali e degli organismi di partecipazione dell'Istituzione scolastica nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, alla Legge 15 marzo 1997, n. 59 e alla Legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché delle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Le modalità di svolgimento delle sedute in presenza, a distanza e in modalità mista sono disciplinate dallo specifico Regolamento dell'Istituzione scolastica in materia, cui si rinvia.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Allegato si applicano le disposizioni normative vigenti in materia e le disposizioni del Regolamento di Istituto, in quanto compatibili. In caso di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari incompatibili con il presente Allegato, prevalgono le disposizioni sopravvenute e l'Istituzione scolastica provvede al tempestivo aggiornamento formale dell'Allegato secondo le procedure previste per la modifica del Regolamento di Istituto.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Organi collegiali e organismi di partecipazione

Gli Organi collegiali costituiscono strumenti di partecipazione democratica alla vita dell'Istituzione scolastica e concorrono, secondo le rispettive competenze, alla definizione delle scelte educative, didattiche, organizzative e gestionali della scuola.

Sono Organi collegiali dell'Istituto:

- il Consiglio di Istituto;
- il Collegio dei docenti;
- i Consigli di intersezione, di interclasse e di classe;
- le Assemblee dei genitori.

Il Comitato dei genitori costituisce un organismo di partecipazione delle famiglie, disciplinato dal Capo VI del presente Allegato.

La composizione, le modalità di elezione, la durata delle cariche e le competenze degli Organi collegiali sono disciplinate dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Art. 2 – Principi generali di funzionamento

Il funzionamento degli Organi collegiali è improntato ai principi di partecipazione, trasparenza, collegialità, correttezza, rispetto reciproco e responsabilità.

Ogni componente contribuisce ai lavori dell'organo di appartenenza nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Le sedute degli Organi collegiali si svolgono, di norma, in presenza. La modalità telematica o mista può essere utilizzata nei casi e secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

Art. 3 – Convocazione degli Organi collegiali

La convocazione degli Organi collegiali è disposta dal soggetto competente nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento.

La convocazione è effettuata con un preavviso ordinario di almeno cinque giorni, salvo i casi di urgenza, nei quali può essere disposto un termine più breve.

L'avviso di convocazione indica la data, l'ora, il luogo o la modalità di svolgimento della seduta e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La convocazione è trasmessa ai componenti mediante gli strumenti di comunicazione istituzionali adottati dall'Istituzione scolastica, anche in formato elettronico.

La documentazione necessaria alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno è resa disponibile, ove possibile, con congruo anticipo rispetto alla seduta.

Art. 4 – Ordine del giorno

L'ordine del giorno è predisposto dal soggetto competente alla convocazione dell'Organo collegiale, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento.

Gli argomenti sono trattati secondo l'ordine indicato nell'avviso di convocazione.

L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato, all'inizio della seduta, su proposta di uno dei componenti e previa approvazione dell'Organo collegiale.

Gli argomenti non iscritti all'ordine del giorno non possono essere oggetto di deliberazione, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.

Eventuali comunicazioni o argomenti da sottoporre all'esame dell'Organo collegiale nella seduta successiva possono essere segnalati al termine della riunione.

Art. 5 – Validità delle sedute

All'inizio della seduta, il Presidente dell'Organo collegiale verifica la presenza dei componenti e accerta la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente per la validità della riunione.

Il numero dei presenti e degli assenti è riportato nel verbale della seduta, con l'eventuale indicazione delle assenze giustificate.

Prima dell'adozione delle deliberazioni, il Presidente può procedere alla verifica del numero legale, anche su richiesta di uno dei componenti.

Qualora nel corso della seduta venga meno il numero necessario per la validità delle deliberazioni, il Presidente procede alle conseguenti determinazioni nel rispetto delle disposizioni di legge.

La documentazione acquisita agli atti dell'Organo è conservata nel rispetto delle disposizioni di legge.

Le proposte presentate direttamente nel corso della seduta possono essere discusse nei limiti del tempo disponibile e delle competenze dell'Organo; quando richiedano approfondimenti o documentazione, possono essere rinviate a una seduta successiva.

Le proposte che richiedano una preventiva istruttoria sono trasmesse al soggetto competente alla convocazione con congruo anticipo, al fine di consentirne l'esame e l'eventuale inserimento all'ordine del giorno.

Ogni componente può formulare proposte e richieste inerenti alle competenze dell'Organo di appartenenza.

La documentazione necessaria alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno è resa disponibile ai componenti, ove possibile, con congruo anticipo, secondo le modalità organizzative dell'Istituzione scolastica.

Art. 6 – Discussione e diritto di intervento

Tutti i componenti dell'Organo collegiale hanno diritto di intervenire sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nel rispetto delle competenze dell'Organo e delle modalità stabilite dal Presidente.

Gli interventi sono effettuati secondo l'ordine delle richieste e devono essere pertinenti all'argomento in discussione.

Il Presidente assicura il regolare svolgimento della discussione, garantendo a tutti i componenti la possibilità di esprimere il proprio punto di vista e richiamando, ove necessario, al rispetto dei tempi e delle modalità di intervento.

Il Presidente può interrompere l'intervento quando esso risulti non pertinente all'argomento in discussione, ecceda i limiti temporali eventualmente stabiliti o non rispetti le regole di correttezza e di rispetto reciproco.

Esaurita la discussione, il Presidente dichiara chiuso il dibattito e procede, ove previsto, alla votazione.

Art. 7 – Votazioni e deliberazioni

Le votazioni si svolgono, di norma, in forma palese, mediante alzata di mano o appello nominale, secondo le modalità stabilite dal Presidente.

La votazione si svolge a scrutinio segreto nei casi previsti dalla normativa vigente e quando la deliberazione riguarda persone determinate o determinabili.

Le deliberazioni sono adottate secondo le maggioranze previste dalla normativa vigente per il singolo Organo collegiale.

In caso di votazione palese, a parità di voti si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in relazione allo specifico Organo collegiale.

Una volta iniziata la votazione, non sono ammessi ulteriori interventi sull'argomento oggetto della votazione, né la partecipazione al voto di componenti che siano sopraggiunti successivamente alla sua conclusione.

Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente e riportato nel verbale, con l'indicazione del numero dei voti favorevoli, contrari e degli eventuali astenuti, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Le deliberazioni adottate dall'Organo collegiale sono vincolanti nei limiti delle competenze attribuite all'Organo dalla normativa vigente.

Una volta iniziata la votazione non sono ammesse ulteriori modifiche alla proposta oggetto di voto, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Prima della votazione ciascun componente può rendere una dichiarazione di voto, che deve essere pertinente all'argomento e può essere acquisita a verbale secondo quanto previsto dall'art. 8.

Gli emendamenti sono discussi e votati secondo l'ordine stabilito dal Presidente, assicurando che il testo definitivo sottoposto alla votazione sia chiaramente individuato.

Prima della votazione, ciascun componente può formulare proposte di modifica o emendamento rispetto al testo sottoposto all'esame dell'Organo.

Art. 8 – Verbalizzazione e approvazione dei verbali

Di ogni seduta dell'Organo collegiale è redatto apposito verbale a cura del segretario verbalizzante individuato dal Presidente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni organizzative dell'Istituzione scolastica.

Il verbale documenta lo svolgimento della seduta e deve riportare, in forma sintetica e chiara, la data, l'ora e il luogo della riunione ovvero la modalità di svolgimento; il nominativo del Presidente e del segretario verbalizzante; i componenti presenti e assenti; gli argomenti all'ordine del giorno; gli elementi essenziali della discussione; le deliberazioni assunte e l'esito delle votazioni; le eventuali dichiarazioni di voto o dichiarazioni che i componenti chiedano di inserire a verbale.

Il verbale non costituisce la trascrizione integrale degli interventi, ma una rappresentazione sintetica e fedele dei lavori e delle determinazioni assunte dall'Organo collegiale.

I componenti possono chiedere che siano riportate a verbale specifiche dichiarazioni inerenti agli argomenti trattati, anche mediante la presentazione di un testo scritto da allegare al verbale.

Il verbale è sottoposto all'approvazione dell'Organo collegiale nella seduta successiva, salvo che la normativa vigente o particolari esigenze dell'Organo ne consentano l'approvazione nella medesima seduta.

Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante ed è conservato secondo le modalità previste per la documentazione dell'Organo collegiale.

Eventuali richieste di rettifica del verbale sono formulate in sede di approvazione e sono sottoposte alla valutazione dell'Organo collegiale.

Nella seduta di prosecuzione sono trattati prioritariamente gli argomenti rimasti da esaminare, nel rispetto delle disposizioni sulla convocazione e sull'ordine del giorno.

Qualora non sia possibile concludere i lavori nella medesima seduta, l'Organo può disporre l'aggiornamento della riunione, individuando, ove possibile, data e ora della prosecuzione.

La sospensione e la successiva ripresa sono registrate nel verbale.

Il Presidente, per esigenze organizzative, per consentire un approfondimento della discussione o per altre motivate ragioni, può proporre la sospensione temporanea della seduta.

Art. 9 – Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti e delle deliberazioni degli Organi collegiali è assicurata secondo quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, protezione dei dati personali e accesso agli atti.

Le deliberazioni soggette a pubblicazione sono rese disponibili attraverso i canali istituzionali dell'Istituzione scolastica, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.

Non sono oggetto di pubblicazione gli atti e le deliberazioni contenenti dati personali o informazioni per le quali la normativa vigente preveda limiti alla diffusione, fermo restando il diritto di accesso nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

I verbali e la documentazione degli Organi collegiali sono conservati presso l'Istituzione scolastica nel rispetto delle disposizioni di legge.

CAPO II – CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA

Art. 10 – Consiglio di Istituto: composizione e competenze

Il Consiglio di Istituto è l'organo collegiale rappresentativo delle diverse componenti della comunità scolastica.

La composizione, le modalità di elezione, la durata in carica e le competenze del Consiglio di Istituto sono disciplinate ai sensi degli artt. 8 e 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Consiglio di Istituto esercita le attribuzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, comprese quelle relative all'adozione del Regolamento di Istituto e degli altri regolamenti di propria competenza.

Nell'esercizio delle proprie competenze, il Consiglio di Istituto opera in raccordo con gli altri Organi collegiali dell'Istituzione scolastica, nel rispetto delle rispettive attribuzioni.

Art. 11 – Prima convocazione e insediamento

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, successiva alle elezioni, è disposta dal Dirigente scolastico entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Nella prima seduta il Consiglio di Istituto procede agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, compresa l'elezione del Presidente e del Vicepresidente e l'elezione dei componenti della Giunta esecutiva.

Il Consiglio di Istituto è presieduto dal Presidente eletto tra i rappresentanti dei genitori, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Fino all'elezione del Presidente, la prima seduta è presieduta dal Dirigente scolastico, limitatamente agli adempimenti necessari all'insediamento dell'Organo.

Art. 12 – Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente nel rispetto delle disposizioni di legge.

Il Presidente rappresenta il Consiglio di Istituto e ne assicura il regolare funzionamento.

Il Presidente:

- convoca e presiede le sedute del Consiglio di Istituto;
- stabilisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, gli argomenti da inserire all'ordine del giorno;
- dirige e coordina la discussione;
- assicura il rispetto delle norme che disciplinano il funzionamento dell'Organo;
- proclama l'esito delle votazioni;
- sottoscrive, insieme al segretario verbalizzante, i verbali delle sedute e gli atti per i quali sia prevista la sottoscrizione.

Il Presidente esercita le proprie funzioni nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente al Consiglio di Istituto e al Dirigente scolastico.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e ne esercita le relative funzioni.

In caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia del Vicepresidente, la seduta è presieduta dal componente individuato nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 13 – Convocazione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

La prima seduta successiva alle elezioni è convocata dal Dirigente scolastico secondo quanto previsto dall'art. 11.

Il Presidente convoca il Consiglio ogniqualvolta lo ritenga necessario per l'esercizio delle competenze dell'Organo.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio quando ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti, nel rispetto delle disposizioni di legge.

La convocazione contiene l'ordine del giorno e viene effettuata nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dall'art. 3 del presente Regolamento.

In caso di particolare urgenza, il Presidente può convocare il Consiglio con un preavviso inferiore a quello ordinario, dandone adeguata motivazione.

I consiglieri hanno diritto di prendere visione della documentazione necessaria alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, nei limiti della normativa sull'accesso, sulla trasparenza e sulla protezione dei dati personali.

Gli argomenti non inseriti nell'ordine del giorno possono essere illustrati nella seduta come comunicazioni o proposte, senza che su di essi siano assunte deliberazioni, salvo quanto consentito dalla normativa vigente.

Il Presidente, sentita la Giunta esecutiva quando previsto dalla normativa o dal presente Regolamento, valuta l'inserimento della proposta nell'ordine del giorno secondo le priorità e le esigenze istruttorie.

Le richieste di inserimento di argomenti all'ordine del giorno sono presentate al Presidente, preferibilmente in forma scritta e motivata, con congruo anticipo rispetto alla seduta.

Ciascun componente del Consiglio di Istituto ha diritto di iniziativa nell'ambito delle competenze dell'Organo e può proporre l'esame di argomenti di interesse generale per la comunità scolastica.

Art. 14 – Partecipazione alle sedute del Consiglio di Istituto

Le sedute del Consiglio di Istituto sono aperte, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla partecipazione del pubblico.

I soggetti estranei al Consiglio di Istituto possono assistere ai lavori senza diritto di parola né di voto, salvo diversa disposizione prevista dalla normativa vigente.

Il Presidente può invitare a partecipare alla seduta, per la trattazione di specifici argomenti, esperti, rappresentanti degli Enti locali, professionisti o altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile ai lavori del Consiglio.

I soggetti invitati possono intervenire nella discussione esclusivamente sugli argomenti per i quali è stata richiesta la loro partecipazione e senza diritto di voto.

Il Presidente può disporre che la seduta, o parte di essa, si svolga senza la presenza del pubblico o dei soggetti esterni quando ciò sia richiesto dalla natura degli argomenti trattati, in particolare per esigenze di riservatezza, nel rispetto delle disposizioni di legge.

La partecipazione dei soggetti esterni non deve in alcun modo interferire con il regolare svolgimento dei lavori e con l'autonomia decisionale del Consiglio di Istituto.

Restano ferme le disposizioni relative alla riservatezza e alla tutela dei dati personali.

La partecipazione del pubblico non comporta il diritto di intervenire nella discussione né di prendere parte alle votazioni

Il Presidente può richiamare all'ordine chiunque comprometta il regolare svolgimento della seduta e, nei casi previsti, può disporre l'allontanamento del soggetto o la prosecuzione della seduta senza pubblico.

Il pubblico e i soggetti esterni eventualmente ammessi alle sedute sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso e a non interferire con lo svolgimento dei lavori.

Art. 15 – Commissioni e gruppi di lavoro

Il Consiglio di Istituto può costituire, al proprio interno, commissioni o gruppi di lavoro per l'esame, lo studio e l'approfondimento di specifiche questioni rientranti nelle materie di propria competenza.

La composizione delle commissioni e dei gruppi di lavoro è deliberata dal Consiglio di Istituto, che ne individua, ove necessario, il coordinatore.

Le commissioni e i gruppi di lavoro svolgono una funzione istruttoria e propositiva e operano sulla base degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Istituto.

Al termine dei lavori, la commissione o il gruppo di lavoro presenta al Consiglio di Istituto gli esiti dell'attività svolta e le eventuali proposte formulate.

Le conclusioni e le proposte delle commissioni e dei gruppi di lavoro non hanno carattere vincolante e non sostituiscono le deliberazioni di competenza del Consiglio di Istituto.

Art. 16 – Assenze, decadenza e surroga

Le assenze dei componenti del Consiglio di Istituto sono rilevate e riportate nel verbale di ciascuna seduta.

La decadenza dalla carica e la conseguente surroga dei componenti avvengono nei casi e nel rispetto delle disposizioni di legge.

In caso di cessazione dalla carica per dimissioni, decadenza o altra causa prevista dalla normativa, si procede alla surroga secondo le disposizioni vigenti.

Le eventuali comunicazioni relative alle assenze sono trasmesse secondo le modalità organizzative stabilite dall'Istituzione scolastica.

Art. 17 – Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è costituita ed esercita le proprie competenze ai sensi degli artt. 8 e 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni.

La Giunta esecutiva è presieduta dal Dirigente scolastico.

La Giunta esecutiva è convocata dal Dirigente scolastico secondo le modalità previste per la convocazione degli Organi collegiali, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa vigente.

La Giunta esecutiva svolge le funzioni ad essa attribuite dalla normativa vigente, anche in relazione alla preparazione dei lavori del Consiglio di Istituto e all'esecuzione delle relative deliberazioni.

La Giunta esecutiva si riunisce ogniqualvolta sia necessario per l'esercizio delle proprie competenze.

CAPO III – COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 18 – Composizione e competenze

Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente in servizio nell'Istituzione scolastica ed è presieduto dal Dirigente scolastico.

La composizione e le competenze del Collegio dei docenti sono disciplinate dall'art. 7 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Collegio dei docenti esercita le competenze attribuite dall'art. 7 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di funzionamento didattico dell'Istituzione scolastica, programmazione educativa e didattica e organizzazione delle attività di insegnamento.

Nell'Istituzione scolastica possono essere articolati collegi o riunioni per ordine di scuola per l'esame di problematiche specifiche, nei limiti delle competenze attribuite dalla normativa vigente.

Art. 19 – Convocazione del Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario delle attività deliberato dal Collegio, nell'ambito della programmazione dell'Istituzione scolastica.

Il Collegio dei docenti può essere convocato in seduta straordinaria dal Dirigente scolastico ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

Il Collegio dei docenti è altresì convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, nel rispetto delle disposizioni di legge.

La convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati secondo le modalità e i termini stabiliti dall'art. 3 del presente Regolamento.

In caso di sopravvenute esigenze urgenti, l'ordine del giorno può essere integrato, nel rispetto delle disposizioni vigenti e garantendo ai componenti adeguata informazione.

Art. 20 – Funzionamento del Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti svolge i propri lavori nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente e secondo le disposizioni generali contenute nel Capo I del presente Regolamento.

Il Dirigente scolastico, in qualità di Presidente, dirige i lavori del Collegio, assicura il regolare svolgimento della seduta e pone in votazione le proposte sulle quali il Collegio è chiamato a deliberare.

Gli argomenti sono trattati secondo l'ordine del giorno, salvo diversa decisione assunta dal Collegio secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

Le deliberazioni del Collegio sono assunte secondo le modalità e le maggioranze previste dalla normativa vigente.

Il Collegio può articolare i propri lavori attraverso dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro o altre forme organizzative previste dalla normativa e dagli atti dell'Istituzione scolastica, senza trasferire a tali articolazioni le competenze deliberative proprie del Collegio, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente.

Il Collegio può stabilire modalità di restituzione dei lavori di commissioni, dipartimenti e gruppi di lavoro, assicurando la tracciabilità delle proposte sottoposte alla deliberazione dell'Organo.

Le articolazioni del Collegio svolgono, di norma, attività istruttoria, di studio, proposta e monitoraggio; le deliberazioni restano di competenza del Collegio, salvo i casi in cui la normativa attribuisca specifiche competenze ad altri soggetti o articolazioni.

Le proposte sottoposte al Collegio dei docenti possono provenire dal Dirigente scolastico, dai dipartimenti, dalle commissioni, dai gruppi di lavoro e dai singoli docenti, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 21 – Rinvio

Le modalità di svolgimento delle sedute in presenza, a distanza e in modalità mista sono disciplinate dallo specifico Regolamento dell'Istituzione scolastica in materia, cui si rinvia.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capo, si applicano le disposizioni generali contenute nel Capo I del presente Regolamento e la normativa vigente in materia di funzionamento del Collegio dei docenti.

CAPO IV – CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE E CLASSE

Art. 22 – Composizione

I Consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono costituiti ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni.

I Consigli comprendono le componenti previste dalla normativa vigente e i rappresentanti dei genitori eletti secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 23 – Competenze

I Consigli di intersezione, di interclasse e di classe esercitano le competenze attribuite dalla normativa vigente.

Nell'ambito delle rispettive competenze, i Consigli:

- formulano proposte al Collegio dei docenti in ordine all'azione educativa e didattica;
- favoriscono i rapporti tra docenti, genitori e alunni;
- contribuiscono al coordinamento dell'attività educativa e didattica;
- esaminano l'andamento educativo e didattico della sezione, della classe o delle classi di riferimento.

Le competenze relative al coordinamento didattico e ai rapporti interdisciplinari sono esercitate dalla componente docente del Consiglio, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 24 – Convocazione e funzionamento

I Consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono convocati dal Dirigente scolastico secondo il calendario delle attività dell'Istituzione scolastica e nel rispetto delle disposizioni di legge.

Possono essere convocati ulteriori incontri, anche in via straordinaria, qualora se ne ravvisi la necessità nell'interesse della sezione, della classe o delle classi interessate.

Le riunioni sono organizzate in orari idonei a favorire, quando prevista, la partecipazione dei rappresentanti dei genitori.

Quando il Consiglio è chiamato a svolgere funzioni che la normativa riserva alla sola componente docente, la seduta prosegue con la sola componente docente.

Per quanto non specificamente disciplinato nel presente Capo, si applicano le disposizioni generali contenute nel Capo I del presente Regolamento.

Art. 25 – Partecipazione dei rappresentanti dei genitori

I rappresentanti dei genitori partecipano ai Consigli di intersezione, di interclasse e di classe nel rispetto delle disposizioni di legge.

La partecipazione dei rappresentanti dei genitori è finalizzata a favorire il confronto e la collaborazione tra scuola e famiglia e a promuovere la partecipazione alla vita scolastica.

I rappresentanti dei genitori partecipano alla discussione degli argomenti di competenza dell'Organo, nel rispetto dei limiti e delle attribuzioni previsti dalla normativa vigente.

I rappresentanti dei genitori non partecipano alle attività e alle deliberazioni per le quali la normativa prevede la presenza della sola componente docente.

CAPO V – ASSEMBLEE DEI GENITORI

I rappresentanti operano nel rispetto della riservatezza e non diffondono informazioni personali o riservate apprese nell'esercizio della funzione.

Non rientra nelle funzioni dei rappresentanti intervenire nelle valutazioni individuali, nelle decisioni didattiche riservate ai docenti o nelle questioni riguardanti singoli alunni, che devono essere trattate nelle sedi e con le modalità previste dalla normativa e dall'organizzazione dell'Istituto.

I rappresentanti favoriscono il dialogo e la collaborazione tra le famiglie e la scuola, nel rispetto dei reciproci ruoli e delle competenze professionali del personale scolastico.

Nell'esercizio del proprio ruolo, i rappresentanti possono raccogliere e sottoporre all'attenzione dei docenti e degli Organi collegiali proposte, osservazioni e segnalazioni di carattere generale attinenti alla vita scolastica.

I rappresentanti dei genitori costituiscono un raccordo tra le famiglie e l'Istituzione scolastica e partecipano ai lavori degli Organi collegiali secondo le competenze loro attribuite dalla normativa vigente.

Art. 26 – Assemblee dei genitori

I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea ai sensi degli artt. 12 e 15 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni.

Le assemblee possono essere di sezione o di classe e di istituto.

Le assemblee costituiscono uno strumento di partecipazione alla vita della scuola e consentono ai genitori di confrontarsi su tematiche relative all'educazione, alla formazione e all'organizzazione della vita scolastica, nel rispetto delle competenze degli Organi collegiali.

Art. 27 – Convocazione e svolgimento

Le assemblee dei genitori sono convocate e si svolgono secondo le modalità previste dagli artt. 12 e 15 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e dalle disposizioni organizzative dell'Istituzione scolastica.

Le assemblee possono svolgersi nei locali dell'Istituzione scolastica, previa richiesta e secondo le modalità organizzative stabilite dall'Istituzione scolastica.

La richiesta deve indicare, ove necessario, la data, l'orario, il luogo e gli argomenti da trattare.

Le assemblee si svolgono nel rispetto delle esigenze organizzative e di sicurezza dell'Istituzione scolastica e senza interferire con il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Il Dirigente scolastico e i docenti possono partecipare alle assemblee con diritto di parola nei casi previsti dalla normativa vigente.

Le assemblee dei genitori si svolgono fuori dall'orario delle lezioni, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente e dagli accordi organizzativi con la scuola.

I promotori dell'assemblea assicurano il rispetto delle regole di comportamento, degli spazi concessi e delle disposizioni impartite dall'Istituzione scolastica.

L'autorizzazione è concessa compatibilmente con le esigenze organizzative, di sicurezza e di funzionamento dell'Istituzione scolastica.

La richiesta di svolgimento di un'assemblea nei locali scolastici è presentata al Dirigente scolastico con congruo anticipo e contiene, almeno, data, orario, sede e ordine del giorno.

Art. 28 – Rapporti con gli Organi collegiali

Le assemblee dei genitori possono formulare proposte e osservazioni da sottoporre agli Organi collegiali competenti.

Le assemblee non possono assumere deliberazioni nelle materie riservate dalla normativa agli Organi collegiali dell'Istituzione scolastica.

Le proposte formulate dalle assemblee sono trasmesse, ove necessario, al Dirigente scolastico o all'Organo collegiale competente.

CAPO VI – COMITATO DEI GENITORI

Art. 29 – Costituzione e finalità

I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe possono costituire il Comitato dei genitori dell'Istituto, quale organismo di partecipazione e di collegamento tra i rappresentanti delle famiglie.

Il Comitato dei genitori favorisce la partecipazione delle famiglie alla vita dell'Istituzione scolastica e promuove il confronto e la collaborazione tra i genitori, nonché il raccordo tra i rappresentanti nei diversi Organi collegiali.

Il Comitato può elaborare indicazioni, proposte e iniziative da sottoporre all'esame degli Organi collegiali competenti.

Il Comitato non può interferire nelle competenze attribuite dalla normativa vigente al Consiglio di Istituto, al Collegio dei docenti, ai Consigli di intersezione, di interclasse e di classe o agli altri Organi dell'Istituzione scolastica.

Il Comitato favorisce la più ampia informazione delle famiglie sulle proprie attività, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

La partecipazione dei genitori non componenti del Comitato consente di raccogliere istanze, proposte e contributi di carattere generale, senza attribuire loro diritto di voto nelle deliberazioni del Comitato.

Le riunioni del Comitato dei genitori possono essere aperte alla partecipazione dei genitori degli alunni dell'Istituto, secondo le modalità stabilite dal Comitato e nel rispetto della disponibilità degli spazi scolastici.

Art. 30 – Composizione

Il Comitato dei genitori è costituito dai genitori eletti quali rappresentanti negli Organi collegiali dell'Istituto.

Fanno parte del Comitato i rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe nonché i rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio di Istituto.

Il Comitato resta in carica per l'anno scolastico, salvo diversa determinazione derivante dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 31 – Organi del Comitato

Il Comitato dei genitori si articola nei seguenti organismi: a) l'Assemblea generale dei genitori; b) il Consiglio direttivo.

L'Assemblea generale è costituita da tutti i componenti del Comitato.

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Il Dirigente scolastico o un suo delegato, nonché i rappresentanti dei docenti nel Consiglio di Istituto, possono partecipare alle riunioni del Comitato su invito degli organi del Comitato, con diritto di parola e senza diritto di voto.

Art. 32 – Assemblea generale

L'Assemblea generale del Comitato è presieduta dal Presidente del Comitato.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta a quadrimestre e in via straordinaria ogniqualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Comitato.

La convocazione è effettuata con un preavviso di almeno cinque giorni, mediante comunicazione ai componenti del Comitato attraverso gli strumenti di comunicazione disponibili.

La prima riunione dell'Assemblea è convocata entro trenta giorni dalla nomina dei genitori eletti negli Organi collegiali.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

L'Assemblea è validamente costituita indipendentemente dal numero dei componenti presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 33 – Consiglio direttivo del Comitato dei genitori

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea del Comitato dei genitori tra i componenti del Comitato.

Il Consiglio direttivo è composto da un massimo di dieci membri, scelti preferibilmente in modo da rappresentare i diversi ordini di scuola dell'Istituto. I rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto fanno parte di diritto del Consiglio direttivo.

Alla prima riunione, il Consiglio direttivo provvede all'elezione del Presidente e del Vicepresidente. I rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto non possono ricoprire tali cariche.

Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente a uno dei componenti del Consiglio direttivo, anche a rotazione.

Il Dirigente scolastico o un suo delegato, i rappresentanti degli studenti e i rappresentanti dei docenti nel Consiglio di Istituto possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo su invito, con diritto di parola e senza diritto di voto.

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica un anno e sono rieleggibili. Decadono dalla carica nei casi previsti dal presente Regolamento o dalla normativa applicabile.

Il componente che si assenta per tre riunioni consecutive senza giustificazione decade dalla carica. In caso di decadenza, si procede alla sostituzione tra i membri già in carica.

Art. 34 – Validità delle riunioni e deliberazioni del Consiglio direttivo

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide in presenza di almeno cinque componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione è redatto apposito verbale a cura del segretario, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e sottoposto all'approvazione nella seduta successiva.

Art. 35 – Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo:

- convoca l'Assemblea del Comitato secondo le modalità previste dal presente Regolamento;
- predispone l'ordine del giorno e cura la preparazione dei lavori dell'Assemblea;
- formula proposte da sottoporre all'Assemblea, fermo restando il diritto di iniziativa della stessa;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- promuove e coordina i rapporti tra i rappresentanti dei genitori;
- può promuovere contatti con altri Comitati o associazioni di genitori, con le istituzioni del territorio e con gli enti locali e regionali;
- coordina, ove necessario, i rapporti tra i rappresentanti dei genitori, dei docenti e degli studenti presenti nel Consiglio di Istituto.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta a quadrimestre e ogniqualvolta il Presidente o il Comitato ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio direttivo è altresì convocato su richiesta della metà dei componenti del Comitato dei genitori.

Art. 36 – Presidente del Comitato dei genitori

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicura il regolare svolgimento dei lavori.

Il Presidente cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e coordina le iniziative e le attività deliberate.

Il Presidente rappresenta il Comitato dei genitori nei rapporti con gli Organi dell'Istituzione scolastica, con gli Enti locali e con altre associazioni.

Il Presidente può delegare un componente del Consiglio direttivo a rappresentarlo.

Il Presidente sottoscrive gli atti e le deliberazioni del Comitato.

Il Comitato non assume impegni in nome e per conto dell'Istituzione scolastica né può rappresentarla verso soggetti esterni senza specifica delega o autorizzazione.

Eventuali attività che comportino l'uso di spazi, attrezzature, risorse o segni distintivi dell'Istituzione scolastica sono subordinate alle autorizzazioni e alle condizioni stabilite dalla scuola.

Il Comitato può collaborare con l'Istituzione scolastica nella promozione di iniziative coerenti con le finalità educative della scuola, previa acquisizione delle autorizzazioni e degli atti necessari.

Le proposte deliberate dal Comitato possono essere trasmesse al Dirigente scolastico o all'Organo collegiale competente mediante comunicazione scritta, accompagnata, ove opportuno, dal relativo verbale.

Il Comitato dei genitori mantiene rapporti istituzionali con il Dirigente scolastico, con il Consiglio di Istituto e con gli altri Organi collegiali per le materie di interesse generale della comunità scolastica.

Art. 37 – Modifiche della disciplina del Comitato dei genitori

Le disposizioni relative al funzionamento del Comitato dei genitori contenute nel presente Allegato possono essere modificate secondo le modalità previste per l'approvazione e la modifica del Regolamento di Istituto.

Il Comitato dei genitori può formulare proposte di modifica della disciplina che lo riguarda e sottoporle al Consiglio di Istituto per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Le proposte e le iniziative del Comitato dei genitori sono comunque esercitate nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente agli Organi collegiali dell'Istituzione scolastica.

CAPO VII – COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Art. 38 – Composizione e competenze

Il Comitato per la valutazione dei docenti è costituito e opera ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 1, comma 129, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Comitato è presieduto dal Dirigente scolastico e svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente.

La composizione del Comitato, la durata in carica, le modalità di individuazione o elezione dei suoi componenti e le diverse composizioni previste in relazione alle specifiche funzioni svolte sono disciplinate dalla normativa vigente.

Il Comitato esercita le proprie competenze nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Per il funzionamento del Comitato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali relative alle riunioni degli Organi collegiali contenute nel Capo I del presente Allegato.

FONTI NORMATIVE PRINCIPALI

Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 21 – autonomia delle istituzioni scolastiche.

Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 129 – Comitato per la valutazione dei docenti.

O.M. 15 luglio 1991, n. 215 – elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto e disposizioni connesse, per quanto ancora applicabili.

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – trasparenza, per quanto applicabile alla pubblicità degli atti.

Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – protezione dei dati personali.